

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 5. DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER I GIORNI 22 APRILE 2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 23 APRILE 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE "DETERMINAZIONE IN NUMERO DI 15 DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINAZIONE DELLA LORO DURATA IN CARICA PER L'ESERCIZIO SOCIALE 2009 E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ANCHE PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA".

Signori Azionisti,

su richiesta della Consob, presentiamo la presente Integrazione alla Relazione Illustrativa indicata in epigrafe, da considerarsi parte integrante della Relazione stessa.

III. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione

(a) Il punto 5. dell'ordine del Giorno dell'Assemblea è stato dal Vostro Consiglio formulato sulla base della richiesta ad esso pervenuta, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., congiuntamente da Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A.. Esso trova presupposto nella già deliberata modifica dell'art. 19 dello Statuto Sociale, anch'essa sottoposta all'odierna Assemblea in sede straordinaria a seguito di conforme richiesta formulata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. congiuntamente da Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A..

(b) Come noto, il d.lg. 6 febbraio 2004 n. 37 ha abrogato l'art. 125 del T.U. dell'intermediazione finanziaria ("T.U.I.F.") che prevedeva per le società quotate una valutazione della compatibilità con l'interesse sociale della richiesta di convocazione dell'assemblea ad opera della minoranza, assegnando il governo della materia all'art. 2367 cod. civ., applicabile senza distinzione alle società quotate e non.

(c) Ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., secondo la prevalente interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, la convocazione dell'assemblea richiesta dal socio che possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dalla norma, allorché non costituisce esercizio abusivo del diritto per il perseguimento di finalità strumentali o di mero disturbo, ovvero non appare finalizzato a deliberati assembleari impossibili o illeciti, ovvero ancora non pretende di assoggettare alla competenza assembleare argomenti ad essa sottratti, costituisce un atto dovuto degli amministratori, ai quali non compete una deliberazione di merito o di opportunità e neppure una valutazione di conformità all'interesse sociale.

(d) Il riferimento alla compatibilità con l'interesse sociale di particolari necessità o esigenze che consentono di determinare liberamente entro il periodo di tre esercizi la durata massima della carica dell'organo amministrativo prevista dalla legge, contenuto nella Relazione Illustrativa all'Assemblea straordinaria per la modifica dell'art. 19 dello Statuto Sociale, va, infatti, inteso come considerazione di carattere generale, svolta dal Vostro Consiglio di Amministrazione nel commentare la materia rassegnata all'Ordine del Giorno dell'Assemblea straordinaria e non con riferimento allo specifico caso in cui vi sia una richiesta di convocazione dell'assemblea ex art. 2367 cod. civ.. Nell'esprimere, infatti, una valutazione di ordine positivo della richiesta pervenuta dai soci Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A. sulla modifica statutaria della durata della carica dell'organo amministrativo, tra l'altro conforme al disposto di legge in materia, il Vostro Consiglio ha ritenuto di considerare che in linea generale la proposta modifica appare meritevole di consenso anche per gli elementi di flessibilità che la connotano, potendo soddisfare, in generale, anche necessità o esigenze particolari, in linea di principio tutte conformi all'interesse sociale. La situazione in cui vi sia una richiesta di convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., deve per altro esser apprezzata in modo diverso e rientrare nella fattispecie della norma che impone agli amministratori l'adozione del comportamento dovuto in assenza di circostanze ostative.

(e) Vale comunque la pena osservare che le motivazioni sottostanti la richiesta formulata ex art. 2367 cod. civ. dai soci Sintonia S.A. e Schemaventotto S.p.A., connotano la richiesta stessa come conforme all'interesse sociale, considerato che Atlantia è un investitore di lungo periodo e per la realizzazione dei suoi scopi sociali nell'arco di lunga durata delle concessioni autostradali gestite dalle sue controllate necessita di quelle stabilità e continuità nell'assetto gestionale, che gli intenti dichiarati nella progettualità dei suoi soci di riferimento appaiono idonei a soddisfare.

Roma, 17 aprile 2009

Atlantia S.p.A.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gian Maria Gros Pietro
